

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 12 del 19 Febbraio 2021

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA 2021 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020

Premessa:

Con Provvedimento n.13088 del 15 gennaio 2021 il Direttore dell'Agazia delle Entrate ha approvato, relativamente all'anno 2020, la **Certificazione Unica "CU 2021"**.

NOVITA' Termini di presentazione telematici e di consegna ai lavoratori:

Il termine per effettuare l'**invio esclusivamente telematico all'Agazia delle Entrate**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, del **modello "ordinario"** della "**CU 2021**" è fissato al **16 marzo 2021**.

Qualora le certificazioni contengano solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi 730 precompilata la scadenza dell'invio telematico potrà avvenire entro il termine di presentazione del Modello 770 ossia entro il **31 ottobre 2021, data posticipata al 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica.**

Entro il medesimo termine del 16 marzo 2021, ovvero **entro 12 giorni dalla richiesta** del dipendente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno andrà **consegnata** (o inviata facoltativamente in formato elettronico, purchè sia garantita la disponibilità della medesima così da poterla stampare per i successivi adempimenti) in **duplice copia**, da parte del sostituto d'imposta, **ai sostituiti, il modello "sintetico"** della "**CU 2021**".

Che cosa attesta la "CU 2021":

- a) Ammontare complessivo dei **redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati, di cui agli art.49 e 50 del Tuir, corrisposti nell'anno 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;

- b) Ammontare complessivo dei **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** di cui agli artt. 53 e 67, comma 1 del Tuir;
- c) Ammontare delle **provvigioni** comunque denominate per **prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari**, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni derivanti da **vendita a domicilio** di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni dell'art. 25-bis del DPR n. 600/1973;
- d) Ammontare complessivo dei **compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi** di cui all'art. 21, comma 15, della Legge n. 449/1997;
- e) Ammontare complessivo delle **somme erogate a seguito di procedure di esproprio** di cui all'art. 11 della Legge n. 413/1991;
- f) Ammontare dei corrispettivi erogati nel 2020 per **prestazioni relative a contratti d'appalto** per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del DPR n. 600/1973;
- g) Ammontare complessivo delle **indennità** corrisposte per **cessazione di rapporti di agenzia**, per **cessazione da funzioni notarili** e per **cessazione dell'attività sportiva** quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del Tuir);
- h) Ammontare complessivo dei **corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni** (locazioni brevi) di cui all'art. 4 del DL. n. 50/2017;
- i) Le relative **ritenute di acconto operate**;
- j) Le **detrazioni effettuate**.

La "**CU 2021**" viene altresì utilizzata per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nel periodo d'imposta 2020 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Soggetti obbligati all'invio telematico:

Sono tenuti all'invio del **modello ordinario** composta da:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;

- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti il destinatario dei flussi telematici dei risultati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2021** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi a certificazioni di: - lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; - lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; - redditi riguardanti le locazioni brevi.

i sostituti d'imposta che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del DPR n.600/1973 articoli:

- **23** (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente),
- **24** (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente),
- **25** (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi),
- **25-bis** (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari),
- **25-ter** (ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore),
- **25-quater** (ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi),
- **29** (ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato);

ai sensi dell'**art.33, comma 4, del DPR n.42/1988;**

ai sensi dell'**art.21, comma 15, della legge n.449/1997** (pignoramento presso terzi);

ai sensi dell'**art.11 della legge n.413/1991** (ritenuta su provvigioni corrisposte a intermediari immobiliari).

Sono altresì tenuti all'invio coloro che nel 2020 hanno corrisposto:

- contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL;
- somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps (**ad esempio** le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

E' facoltà dei sostituti d'imposta:

- **suddividere il flusso telematico** inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

- **effettuare flussi telematici distinti** anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.

Il “**modello sintetico**” è invece composto da:

- **Dati anagrafici**, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- **Certificazioni lavoro dipendente**, assimilati ed assistenza fiscale;
- **Certificazioni lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi.

Obbligo di consegna della Certificazione Unica al contribuente:

La **Certificazione Unica 2021**, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi **deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente da parte dei datori di lavoro, sostituti d’imposta** o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, **entro il 16 marzo** del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero **entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente** in caso di **cessazione del rapporto di lavoro**.

E’ **facoltà** del sostituto d’imposta **trasmettere al contribuente** la certificazione in **formato elettronico**, purchè sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Resta, dunque, **in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi** che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la “CU”, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione n.145 del 21/12/2006). Tale modalità deve essere **esclusa** nel caso in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli **eredi** la “CU” relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Gli **enti previdenziali** rendono disponibile la CU in **modalità telematica** ed è **facoltà del cittadino richiedere** la trasmissione della Certificazione Unica 2021 in **forma cartacea**.

Istruzioni operative per il sostituto d’imposta:

Poiché la compilazione delle CU che i datori di lavoro dovranno rilasciare ai propri lavoratori dipendenti e/o assimilati saranno gestite direttamente dai Consulenti del Lavoro delle società clienti **le presenti istruzioni operative saranno da tenere in considerazione per il rilascio da parte del sostituto d’imposta delle sole certificazioni riferite a redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.**

Informazioni da inserire sui “dati relativi alle somme erogate”:

Le somme erogate nel corso del 2020 da indicare al **punto 1** “**Causale**” possono riguardare una o più delle seguenti “**tipologie reddituali**”:

- A. **Prestazioni di lavoro autonomo** rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- B. **Utilizzazione economica**, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C. **Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione** e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D. **Utili spettanti a soci promotori** e fondatori di società di capitali;
- E. **Levata di protesti cambiari** da parte dei segretari comunali;
- F. **Indennità** corrisposte ai **giudici onorari di pace** ed ai **vice procuratori onorari**;
- G. **Indennità** corrisposte per la **cessazione di attività sportiva professionale**;
- H. **Indennità** corrisposte per la **cessazione dei rapporti di agenzia** delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I. **Indennità** corrisposte per la **cessazione da funzioni notarili**;
- J. **Compensi** corrisposti ai **raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini Iva**, in relazione alla cessione di tartufi;
- K. **Assegni di servizio civile** di cui all'art.16 del D.Lgs. n.40/2017;
- L. **Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno**, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono **percepiti dagli aventi causa** a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
- L.1 **Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno**, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono **percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione**;
- M. **Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**;
- M.1 **Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare**, di non fare o permettere;
- M.2 **Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente** per le quali sussiste l'**obbligo di iscrizione** alla Gestione Separata **ENPAPI**;
- N. **Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi** erogati: - nell'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistiche**; - in

- relazione a rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale** di natura non professionale resi a favore di società e ASD e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O. **Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente** per le quali **non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata** (Circolare Inps n.104/2001);
 - O.1 **Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare**, di non fare o permettere, per le quali **non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata** (Circolare Inps n.104/2001);
 - P. **Compensi corrisposti a soggetti non residenti** privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o S.O. di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art.15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26/10/2004;
 - Q. **Provvigioni** corrisposte **ad agente** di commercio **monomandatario**;
 - R. **Provvigioni** corrisposte **ad agente** di commercio **plurimandatario**;
 - S. **Provvigioni** corrisposte **a commissionario**;
 - T. **Provvigioni** corrisposte **a mediatore**;
 - U. **Provvigioni** corrisposte **a procacciatore di affari**;
 - V. **Provvigioni** corrisposte **a incaricato per le vendite a domicilio** ovvero **per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici** (Legge n.67/1987);
 - V.1 **Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente** (ad esempio provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente, mediatore, procacciatore d'affari);
 - V.2 **Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente** rese dagli **incaricati alla vendita diretta a domicilio**;
 - W. **Corrispettivi** erogati nel 2020 **per prestazioni relative a contratti d'appalto** cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art.25-ter del DPR n.600/1973;
 - X. **Canoni corrisposti nel 2004** da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art.26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR n.600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro della UE in presenza dei requisiti di cui al citato art.26-quater, del DPR n.600/1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n.143/2005;
 - Y. **Canoni corrisposti dal 1° gennaio al 26 luglio 2005** da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art.26-quater, co.1, lett. a) e b) del DPR n.600/1973, a società o

stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro della UE in presenza dei requisiti di cui al citato art.26-quater, del DPR n.600/1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n.143/2005;

ZO.Titolo diverso dai precedenti.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la **facoltà di indicare** i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- Totalizzare i vari importi e **compilare un'unica certificazione** qualora i compensi siano riferiti alla **stessa causale**;
- **Compilare tante certificazioni** quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate **operazioni straordinarie** determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità sopra indicate tenendo però distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione di cui all'art.4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n.322/1998.

In caso di **decesso del percettore**, il sostituto d'imposta deve **rilasciare agli eredi la CU** relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte "**dati anagrafici**" i dati relativi al **defunto**.

La CU va consegnata anche per attestare i **redditi corrisposti agli eredi** del percettore delle somme, ed in tal caso:

- Nella sezione "**dati anagrafici**" occorre indicare i dati dell'erede;
- L'importo dei redditi erogati all'erede andrà indicato al punto 4 della parte "**dati fiscali**" mentre le ritenute operate andranno indicate al punto 9;
- Nel punto 8 "**categorie particolari**" occorre riportare il codice Z.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a **percipienti esteri privi di codice fiscale** i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel **prospetto SY del Modello 770/2021** nella **Sezione IV – riservata al percipiente estero privo di codice fiscale**.

Informazioni da inserire sui “dati fiscali”:

Per le somme contraddistinte al **punto 1** dai **codici “G”, “H” ed “I”** occorre riportare nel **punto 2**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle stesse e per le anticipazioni, l'anno 2020, barrando il **punto 3**. Nei **punti 18 e 19** riportare l'eventuale ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 4** va indicato l'**ammontare lordo del compenso** corrisposto al netto dell'Iva eventualmente dovuta. **Il Contributo Integrativo destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e non va indicato.**

Per le somme individuate dal **codice “N”** devono essere ricomprese nell'importo da esporre al **punto 4** anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a **euro 10.000** ai sensi dell'art.69, comma 2, del Tuir) che devono essere pure riportate al **punto 7**. Tali modalità devono attuarsi anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 10.000.

Relativamente ai compensi, **non soggetti a ritenuta d'acconto**, corrisposti a coloro che applicano il **regime fiscale di vantaggio** previsto dall'**art.27 del D.L. n.98/2011** ovvero corrisposti ai “**forfetari**” di cui all'**art.1 della legge n.190/2014** nel **punto 4** va indicato l'intero importo corrisposto ancorchè non assoggettato a ritenuta d'acconto ed il medesimo valore va riportato anche nel successivo **punto 7**.

Per i redditi di lavoro autonomo dei **ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/2008, occorre indicare al **punto 4** anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare anche al **punto 7**.

Per i **redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato** ai sensi dell'art.2 del Tuir occorre indicare al **punto 4** anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente 70%, 90% e 50% dei redditi corrisposti ai **lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero** di cui al comma 1, 5-bis o 5-quater dell'art.16 del D.Lgs. n.147/2015) da riportare anche al **punto 7**.

Per i **redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019** e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.2 del Tuir occorre indicare al **punto 4** anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato) da riportare anche al **punto 7**.

Nel **punto 4** devono essere riportati anche gli **assegni di servizio civile** di cui all'art.16 del D.Lgs. n.40/2017 percepiti da operatori volontari di servizio civile, i quali sono stati inquadrati come redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere da riportare pure al **punto 7**.

Nel **punto 4** non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al comma 5 dell'art.25-bis del D.P.R. n.600/1973 (ad es. provvigioni percepite da agenzie di viaggio, da agenti assicurativi per prestazioni rese direttamente alle imprese assicurative) per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il **percipiente** è un **soggetto non residente**, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 5**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi (in tal caso è necessario conservare il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente).

Per compilare il **punto 6** è necessario utilizzare uno dei seguenti **codici**:

1 – nel caso di **somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile** (90% dell'ammontare erogato), relativo ai **compensi percepiti da docenti e ricercatori** in base a quanto stabilito dal DL n.185/2008 (vanno altresì inseriti i relativi **rimborsi spese**);

5 – nel caso di **somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile** (50% dell'ammontare erogato), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019** e che hanno **avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa** (art.16 del D.Lgs. n.147/2015);

6 – nel caso di **assegni di servizio civile** di cui all'art.16 del D.Lgs. n.40/2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;

7 – nel caso di **erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta**;

8 – nel caso di **erogazione di redditi esenti** ovvero di **somme che non costituiscono reddito** (ad esempio vanno indicati tutti i rimborsi spese che non costituiscono reddito e tutte quelle somme che costituiscono reddito per il percipiente ma sono esenti come i bolli su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti);

9 – nel caso di **somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile** (70% dell'ammontare erogato), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati** in base al comma 1 dell'art.16 del D.Lgs. n.147/2015;

10 - nel caso di **somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile** (90% dell'ammontare erogato), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati** in base al comma 5-bis dell'art.16 del D.Lgs. n.147/2015;

11 - nel caso di **somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile** (50% dell'ammontare erogato), relative ai **compensi percepiti dai lavoratori impatriati** in base al comma 5-quater dell'art.16 del D.Lgs. n.147/2015.

NOVITA' codici 12 e 13:

12 – nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in “**regime forfetario**” ai sensi della legge n.190/2014.

13 – nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt.25 e 25-bis del DPR n.600/1973, da parte del sostituto d'imposta, in base all'art.19 comma 1 del DL 23/2020.

Per ciascun codice esposto nel presente punto indicare il corrispondente ammontare nel **punto 7**.

Nel **punto 7** vanno indicate le **somme** diverse da quelle esposte nel punto 5 **che non costituiscono reddito imponibile** per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

Ad esempio:

- va indicata la **riduzione del 15% a titolo di deduzione forfetaria** delle spese se nel **punto 1** è indicato il **codice “E”**;
- vanno indicati gli eventuali **compensi d'importo inferiore a euro 25,82** di cui al terzo comma dell'art.25 del DPR n.600/1973;
- va indicata la **quota di provvigioni non soggette a ritenuta** (50% o 80%);
- vanno indicate le **somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti** per conto dei committenti, preponenti o mandanti;
- va indicata la **deduzione forfetaria del 22%** a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel **punto 1** dal **codice “V”** e “**V2**”.

Nel **punto 7** vanno anche indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non sono assoggettate a ritenuta ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Gli importi eventualmente indicati ai **punti 5 e 7** sono sempre ricompresi nel **punto 4**.

Nel **punto 8** va indicato l'**imponibile** determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al **punto 4** e le somme non soggette a ritenuta indicate nei **punti 5 e 7**.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle **ritenute a titolo d'acconto operate** nell'anno e versate con i seguenti codici tributo: "1019", "1020", "1040" e "104E".

Nel **punto 10** va indicato l'importo delle **ritenute a titolo d'imposta operate** nell'anno. **Ad esempio:** - le ritenute operate sulle somme individuate dal **codice "N"** del **punto 1** per indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi oltre euro 10.000 e fino a euro 30.658,28; - le ritenute operate nella misura del 30% sulle somme individuale al punto 1 dai **codici "L", "L1" e "P"** e corrisposte a soggetti non residenti.

Nel **punto 11** va indicato l'ammontare delle **ritenute sospese** in quanto non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di **eventi eccezionali**, già compreso nei precedenti punti 9 e 10.

I **restanti punti (dal 12 al 19)** risultano essere di rara compilazione pur tuttavia qualora si dovesse avere la problematica è necessario contattare il tributarista di riferimento.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di **lavoro autonomo occasionale**, la **contribuzione previdenziale** deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti da fattura (Circolare Inps n.103/2004) da indicare al **punto 20**.

Il **punto 21** va compilato esclusivamente se nel **punto 1** sono riportati i **codici "X" o "Y"**, indicando l'importo delle **ritenute rimborsate** ai sensi del D. Lgs. n.143/2005.

Il **punto 22 (NOVITA')** va compilato per riportare le somme di cui alla lett. d-bis del comma 1 dell'art.10 del Tuir, nell'ipotesi in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti (in tal caso dette somme non costituiscono oneri deducibili mentre "ai sostituti spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione").

Informazioni da inserire sui "dati previdenziali":

Sono istituiti appositi codici per identificare l'Ente previdenziale che riceve i contributi (**ENPAM o ENPAPI o INPS per Gestione ex ENPALS**) da indicare al **punto 29, 30 e 32** mentre al **punto 33** andrà indicata la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente medesimo.

Nei **punti 34 e 35** occorre indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al **punto 1** dal **codice "C"** nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività di cui al **punto 1** con **codice "M", "M1" e "V"**.

Per gli **iscritti ENPAM** indicare anche l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al **punto 1** dal **codice "A"**.

Per gli **iscritti ENPAPI** indicare l'importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi annui derivanti dall'attività di cui al **punto 1** **codice "M2"**.

Per gli **iscritti INPS** indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al **punto 1** dal **codice "A", "O", "O1"**.

Il **punto 36** deve essere barrato in caso di versamento di **"altri contributi obbligatori"** (ad es. contribuzione dovuta in caso di opzione dell'iscritto ENPAM per un'aliquota contributiva di tipo modulare).

Nel **punto 37** indicare l'importo degli **altri contributi versati** per l'anno di riferimento relativi al punto 36.

Nel **punto 38** indicare il **totale** dei **contributi dovuti** all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 39** indicare il **totale** dei **contributi** effettivamente **versati** all'Ente previdenziale competente.

Informazioni da inserire nella sezione "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa":

Tale **sezione** deve essere **compilata solo nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore**.

In tal caso indicare: nel **punto 41** la parte dei compensi imponibili **erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare** già compresa nel punto 8 e nel **punto 42** la parte dei compensi imponibili **erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore** già compresa nel punto 8.

Informazioni da inserire nella sezione "Redditi erogati da altri soggetti":

In caso di **operazioni straordinarie comportanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto**, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest'ultimo dovrà compilare i **punti da 52 a 62**.

Informazioni da inserire nella sezione “Casi particolari operazioni straordinarie”:

Nel caso di **operazioni straordinarie** con **estinzione del sostituto d'imposta** e con **prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto** occorre riportare **dal punto 71 al punto 73** i codici fiscali del sostituto estinto nelle varie ipotesi.

Informazioni da inserire nella sezione “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi”:

La **sezione** deve essere **compilata dal soggetto erogatore** delle somme.

Nei **punti da 101 a 108** andranno quindi indicate le **somme liquidate** a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art.21, comma 15, della legge n.449/1997, come modificato dall'art.15, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in legge n.102/2009.

Nel caso in cui il “**creditore pignoratizio**” sia una **persona giuridica** l'indicazione delle somme erogate andrà riportata nel **prospetto SY del Modello 770/2021** nell'apposita Sezione II riservata al soggetto erogatore delle somme.

Informazioni da inserire nella sezione “Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi”:

Tale **sezione** deve essere **utilizzata per indicare** le **somme corrisposte nel 2020 (indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante) a titolo di indennità di esproprio** e di somme percepite a seguito di **cessioni volontarie** nel corso di **procedimenti espropriativi**, nonché di somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al DM. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge n.167/1962. Dovranno inoltre essere indicate le somme corrisposte per **occupazione temporanea, risarcimento danni** da occupazione acquisitiva, nonché le **indennità di occupazione** e gli **interessi** comunque dovuti (art.11 legge n.413/1991). Le informazioni andranno inserite **dal punto 131 al punto 138.**

Informazioni da inserire nella Certificazione Redditi – Locazioni brevi:

Per **locazioni brevi** si intendono i **contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**.

L'art.4 del DL. n.50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.96/2017, prevede che **i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, nonché quelli che **gestiscono portali telematici**, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti e/o intervengano nel pagamento dei predetti canoni, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una **ritenuta del 21%** sull'ammontare dei corrispettivi, **all'atto del pagamento al beneficiario** e provvedono al versamento e al rilascio della relativa certificazione.

Le informazioni andranno inserite **dal punto 1 al punto 16.**

Violazioni applicabili:

Con l'**art.21 del D. Lgs. n.158/2015** sono state introdotte due attenuanti nei casi di omessa, tardiva o errata presentazione della CU.

Il sostituto d'imposta potrà infatti:

- a) Essere destinatario di una **sanzione massima di 50.000 euro** nonostante gli errori e le omissioni possano riguardare più di 500 CU (per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica infatti una sanzione di 100 euro);
- b) Usufruire della **riduzione a 1/3** della sanzione irrogabile con un **tetto massimo di 20.000 euro** qualora la CU sia **ritrasmessa correttamente entro 60 giorni** dalla scadenza originaria.

Nessuna sanzione è applicabile qualora la "CU" trasmessa errata entro il 16 marzo 2021, **venga poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni successivi alla scadenza.**

Se la "CU" è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.